

CAMERA MINORILE DI MILANO

10 ottobre 2008 ¹

Proposta di linee guida avvocato/curatore del minore nei procedimenti civili

Premesso

- 1) Che l'entrata in vigore delle norme processuali della legge 149 del 2001² ha portato non pochi problemi interpretativi per quanto riguarda la figura del rappresentante del minore nei procedimenti civili minorili più importanti: i procedimenti *de potestate* e quelli di adottabilità.
- 1) Che da più parti si è sottolineato come questa legge, seppur con evidenti lacune, da un lato fosse la risposta adeguata agli inviti che ci provenivano dalla più recenti convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con legge 77/2003),³ dall'altro rappresentasse la giusta applicazione del principio del giusto processo, così come introdotto dalla riforma costituzionale dell'art. 111 della Cost., prevista dalla legge cost. 23 novembre 1999 n. 2, nonché del principio secondo il quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in

¹ Linee guida presentate al Convegno "L'avvocato del minore nuova figura, nuova professionalità? Dubbi interpretativi e prime soluzioni." Milano 10 ottobre 2008

² Art. 336 "i genitori e il minore sono assistiti da un difensore" e art. 8 comma

³ Legge 184/1983: "Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2, art. 10"

¹ L'art. 9 prevede: "nelle procedure riguardanti fanciulli, allorché secondo la legge interna i titolari delle responsabilità parentali siano privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lui, l'autorità giudiziaria ha il potere di nominargli un rappresentante speciale. Le parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure riguardanti i fanciulli, l'autorità giudiziaria abbia il potere di nominare un rappresentante diverso per il fanciullo e nei casi appropriati un avvocato".

- condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale ed in tempi ragionevoli indicati dalla legge.
- 2) Che la legge 149 del 2001 nulla specifica in merito ai principi cui deve ispirarsi il curatore /avvocato del minore nell'assolvimento sua funzione, né fa alcun riferimento alla sua particolare formazione, come già previsto nella normativa relativa al processo penale minorile (art. 15 DLgs 28 luglio 1989 n.272).
 - 3) Che viceversa deve ritenersi acquisito nel nostro ordinamento il principio secondo cui, in ragione dell'estrema delicatezza delle funzioni da svolgere, la difesa minorile deve essere affidata, sia in materia civile che penale a professionisti in possesso di competenze altamente qualificate.
 - 4) Che la violazione di questi principi contrasta con il principio di effettività della tutela e rischia di creare gravi problemi in una materia estremamente delicata e complessa quale la difesa dei soggetti minorenni.
 - 5) Che attesa detta macroscopica lacuna legislativa è emersa da subito tra noi difensori minorili, assaliti tra mille dubbi nella pratica quotidiana della difesa del minore, la necessità di cominciare a pensare a delle linee guida, dei modelli di comportamento che in assenza di disposizioni integrative e di norme deontologiche *ad hoc*, consentano di cominciare a delineare la peculiarità della figura.

Tutto ciò premesso la Camera Minorile di Milano comunica che sono attualmente in fase di studio le seguenti linee guida per il

curatore/avvocato del minore nei procedimenti civili

1) Principi generali

- 1) l'avvocato/curatore del minore deve avere una formazione specifica e pluridisciplinare e reale motivazione a rivestire incarico;
- 2) l'avvocato/curatore del minore nell'espletamento del proprio mandato/officio deve agire in perfetta autonomia, ispirandosi al principio di minima offensività rispetto ai tempi ed ai contenuti del giudizio;
- 3) l'avvocato/curatore del minore nell'espletamento del proprio mandato/officio deve fare i massimi sforzi per valutare il miglior interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e della volontà manifestata dal medesimo;
- 4) l'avvocato/curatore del minore nell'espletamento del proprio mandato/officio deve agire in autonomia, individuando però una soluzione il più possibile concordata della vicenda, nel rispetto dell'interesse del minore al mantenimento dei legami familiari;
- 5) l'avvocato/curatore del minore nell'espletamento del mandato/officio ha l'obbligo di richiedere le informazioni che ritenga utili ai genitori, alle persone affettivamente significative per il minore, agli educatori, al personale sanitario all'assistente sociale e ad ogni altro soggetto che ritenga utile, ovvero, opportuno;
- 6) l'avvocato del minore/curatore deve intrattenere con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci;
- 7) l'avvocato del minore/curatore deve astenersi, salvo che per effettuare rettifiche a notizie già diffuse, da ogni e qualsiasi divulgazione sul procedimento che riguarda il minore, riconoscendosi che ogni osservazione nei confronti dell'autorità

giudiziaria e degli operatori istituzionali chiamati a collaborarvi non potrà essere diffusa pubblicamente.

Quanto alla nomina vale la pena precisare:

8) il curatore, se avvocato con formazione ed esperienza, può stare in giudizio personalmente, in casi particolari può scegliere di nominare altro avvocato. Se viene direttamente nominato un avvocato del minore, in caso di grave contrasto tra la valutazione dell'interesse del minore e la volontà manifestata dallo stesso, questi può richiedere la nomina di un curatore.

9) l'avvocato/curatore del minore deve dare tempestiva comunicazione scritta della propria nomina e dei propri recapiti, se non è stata effettuata dal TM, a tutte le parti (tutore, legale genitori o parti personalmente) e operatori (Servizi Sociali, Spazio Neutro, comunità..);

10) l'avvocato/curatore del minore, ricevuta la nomina, deve costituirsi con atto di costituzione con tutte le domande necessarie (richiesta copia degli atti, richieste istruttorie, se non è possibile avanzare conclusioni ci si può riservare le conclusioni all'esito della esperita istruttoria etc...) e partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale e ritenuti d'interesse .

Quanto all'istruttoria da svolgere:

11) l'avvocato/curatore dal minore dovrà disporre che i colloqui con il proprio assistito avvengano valutando la migliore modalità in accordo con l'età del minore e le condizioni psico-fisiche dello stesso, anche avvalendosi della collaborazione del terapeuta del minore e/o dei Servizi Sociali;

12) l'avvocato/curatore del minore potrà procedere all'assunzione di informazioni dai genitori, con convocazione scritta e contestuale comunicazione scritta ai difensori, con l'invito se lo desiderano ad

essere presenti;

13) l'avvocato/curatore del minore dovrà procedere all'assunzione delle informazioni dagli operatori (Servizi Sociali, Spazio Neutro) nell'esclusivo interesse del proprio assistito con le modalità ritenute più opportune;

14) l'avvocato/curatore del minore dovrà procedere all'assunzione delle informazioni dal terapeuta del minore con le modalità ritenute più opportune qualora questo non sia vincolato dal proprio segreto professionale.